

## **Centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica**

### **CERIT**

#### **Regolamento**

##### **Art. 1 – Costituzione del Centro**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari è costituito il Centro di Eccellenza per la Ricerca e l'Innovazione Tecnologica, CERIT, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Parma.

##### **Art. 2 – Il Centro si pone l'obiettivo di svolgere attività ed erogare servizi relativi a :**

- studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate alla preparazione a specifiche funzioni, all'assistenza e consulenza per l'innovazione nel settore delle tecnologie di sicurezza delle macchine e impianti, nonché all'implementazione dei sistemi di qualità nel settore di cui sopra;
- studi, ricerche, sperimentazioni e prove finalizzate alla preparazione a specifiche funzioni, all'assistenza e consulenza per l'innovazione nel settore dei ponteggi e delle altre opere provvisorie.

##### **Art. 3 – Durata, attivazione e disattivazione**

Il Centro viene attivato con decreto rettorale, ha durata triennale. La disattivazione viene proposta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

##### **Art. 4 – Sede**

Il Centro ha sede presso locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale, come individuati da Decreto Rettorale a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

##### **Art. 5 – Amministrazione e gestione finanziaria**

Il Centro ha autonomia amministrativa, contrattuale e finanziaria, secondo la normativa vigente

Il Centro può disporre delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi di ricerca nella responsabilità di docenti aderenti al centro;
- b) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;

- c) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento finalizzate alla ricerca e alla preparazione a specifiche funzioni;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni;
- e) ogni altro fondo destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Nell'ambito dei regolamenti e della normativa vigente, il Centro può attribuire risorse e quote di proventi ai propri componenti.

#### Art. 6 – Componenti

Fanno parte del Centro docenti dell'Ateneo, studiosi, dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati che partecipano al raggiungimento delle finalità del Centro.

La partecipazione al Centro viene richiesta al Consiglio del Centro e, se approvata, viene disposta con Decreto Rettorale; nella fase di attivazione iniziale la partecipazione è disposta direttamente con Decreto Rettorale.

Secondo la normativa vigente ed in particolare il regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, possono essere destinate al Centro unità di personale tecnico e amministrativo.

#### Art. 7 – Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Direttore e il Consiglio del Centro.

#### Art. 8 – Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività del centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, lo svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedono la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.

Fanno parte del Consiglio del Centro gli studiosi dell'Ateneo e gli esterni che partecipano al Centro. Fa parte del Consiglio del Centro il Coordinatore Amministrativo del Centro che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Direttore, previa convocazione con indicazione dei punti all'ordine del giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il preavviso per la convocazione è ordinariamente di almeno cinque giorni lavorativi.

#### Art. 9 – Il Direttore del Centro

Il Direttore è un professore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ateneo ed è eletto dal Consiglio del Centro fra i suoi componenti. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata il nuovo Direttore subentra per lo scorcio d'anno solare e per il triennio successivo.

Il Direttore rappresenta il Centro, presiede il Consiglio del Centro, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Il Direttore è responsabile della conduzione amministrativa e finanziaria, solidalmente con il Coordinatore Amministrativo che lo coadiuva.

Il Direttore elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro, predispose il piano annuale delle ricerche e delle attività, predispose il budget preventivo e il conto consuntivo, mette a disposizione i mezzi del Centro e le attrezzature in dotazione, è responsabile del personale tecnico amministrativo assegnato e provvede alla ordinaria amministrazione del Centro. Il Direttore è responsabile della sicurezza.

Il Direttore trasmette agli organi di governo dell'Ateneo la relazione annuale sull'attività svolta.

#### Art. 10 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del regolamento generale dell'Università, dello Statuto e della legislazione vigente.